

IVA

L'IVA sulla fornitura di stand fieristici con relativo allestimento

di **Marco Peirolo**

La territorialità della fornitura di **stand fieristici** con relativo allestimento è stata esaminata dalla Corte di giustizia nella causa **C-530/09** del 27 ottobre 2011 (*Inter-Mark Group*), per la quale è possibile qualificare l'operazione in esame come:

- **prestazione pubblicitaria**, quando lo *stand* è utilizzato per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico sull'esistenza o sulle qualità di determinati beni/servizi al fine di accrescerne le vendite, oppure quando costituisce una parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione di un messaggio pubblicitario;
- **prestazione accessoria all'attività svolta dall'organizzatore della fiera**, quando consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno *stand* per una fiera o un'esposizione, ovvero quando lo *stand* corrisponde ad un modello per il quale l'organizzatore ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l'aspetto visivo; lo stand può essere utilizzato anche per più eventi, purché nello stesso Paese membro;
- **prestazione di locazione di un bene mobile materiale**, quando lo *stand* è utilizzato per più eventi in più Stati membri diversi.

I giudici comunitari hanno, invece, **escluso** la possibilità di qualificare la fornitura di *stand* con relativo allestimento alla stregua di una **prestazione relativa ad un bene immobile**, soggetta a IVA nel luogo di ubicazione dell'immobile. Si afferma, infatti, che *“la prestazione di servizi contemplata non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente in proposito la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all'interno del medesimo”* (in senso contrario, si era espressa l'Amministrazione finanziaria nella R.M. 17 agosto 1996, n. 192/E e nella R.M. 21 aprile 1997, n. 70/E)

In linea con l'orientamento esposto, l'art. 31-*bis*, par. 3, lett. e), del Reg. UE n. 282/2011, introdotto dal Reg. UE n. 1042/2013 con effetto dal 1° gennaio 2017, dispone che **non rientra nell'ambito dei servizi relativi a beni immobili** *“la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità”*.

Sull'ambito di applicazione della predetta norma interpretativa è intervenuta la Commissione europea con le **Note esplicative** sulle norme dell'Unione in materia di IVA riguardanti il luogo

delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, pubblicate il 4 febbraio 2016.

Si afferma, innanzi tutto, che la previsione del Regolamento si riferisce alle situazioni in cui la messa a disposizione di uno *stand* in fiere o luoghi di esposizione è accompagnata da altri servizi correlati, definiti come non relativi a beni immobili, e che anche se la messa a disposizione di uno *stand* è accompagnata da un unico servizio correlato e i servizi sono prestati come un pacchetto di servizi, ciò è sufficiente affinché la prestazione non sia considerata relativa ad un bene immobile.

Dopodiché, viene rilevato che vi sono **tre importanti criteri cumulativi da soddisfare affinché il servizio sia considerato come non relativo a beni immobili**:

- la messa a disposizione di uno *stand*;
- la messa a disposizione di uno o più servizi correlati;
- il fatto che tali servizi correlati devono essere idonei a consentire all'espositore di esporre i prodotti e di promuovere i suoi servizi o prodotti.

In merito alle modalità di definizione della “**messa a disposizione di stand**”, la Commissione ha chiarito che la stessa consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un'esposizione o fiera. Tale servizio non è considerato relativo a beni immobili nella misura in cui lo *stand* sia messo a disposizione insieme ad “**altri servizi correlati**”, vale a dire nell'ipotesi in cui il prestatore del servizio non affitti semplicemente la nuda superficie, ma fornisce un pacchetto di servizi necessari all'espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività. Si tratta, per esempio, della progettazione dello *stand*, del trasporto e del magazzinaggio dei prodotti, della fornitura di macchinari, della posa dei cavi, dell'assicurazione e della pubblicità.

Significativa è la precisazione che i servizi sono considerati come correlati alla messa a disposizione di uno *stand* a prescindere dal fatto che siano **prestati nell'ambito di un contratto** (con la messa a disposizione dello *stand*) o **tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore**.

In definitiva, occorre operare un distinguo fra l'**affitto del solo bene immobile**, considerato relativo a un bene immobile ai sensi dell'art. 31-*bis*, par. 2, lett. h), del Regolamento, e la **messa a disposizione di uno stand nonché di altri servizi correlati** che consentono all'espositore di esporre i prodotti, considerati non relativi a beni immobili ai sensi dell'art. 31-*bis*, par. 3, lett. e), dello stesso Regolamento. A tal fine, vanno tenute in considerazione tutte le circostanze di fatto dell'operazione, **compresi i servizi inclusi implicitamente nel contratto**, come la fornitura di elettricità, la connessione internet, il riscaldamento, l'aria condizionata, eccetera.

